

L'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy, richiama:

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 (*Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili*), e, in particolare:
 - o l'articolo 11, che disciplina la stipula, da parte degli uffici competenti, di convenzioni con i datori di lavoro aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali, ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti;
 - o l'articolo 14, commi 1 e 3, che, rispettivamente, stabiliscono l'istituzione del Fondo regionale e l'individuazione delle relative fonti di finanziamento, tra le quali, sono comprese gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative e i contributi versati dai datori di lavoro [...];
- il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 151 (*Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione delle linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità;
- il decreto ministeriale 11 marzo 2022, n. 43, recante "*Linee guida in materia di collocamento mirato delle persone con disabilità*", provvedimento che intende «delineare un percorso di collaborazione [...] orientato verso un sistema di inclusione lavorativa più efficiente e organico in tutto il Paese», capace di supportare l'occupazione delle persone con disabilità e di riconoscere il ruolo attivo dei datori di lavoro nell'applicazione delle disposizioni previste dalla l. 68/1999;
- la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (*Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego.*) ed, in particolare:
 - o l'articolo 6 che individua il Consiglio per le politiche del lavoro quale sede permanente di concertazione e partecipazione delle forze sociali alla programmazione e all'attuazione degli interventi e delle azioni previsti dal Piano triennale;
 - o l'articolo 34, che istituisce il Fondo regionale ai sensi della l. 68/1999 e ne prevede l'amministrazione ad opera di un Comitato a composizione mista.

Richiama, altresì, le seguenti deliberazioni:

- del Consiglio regionale n. 662/XVI in data 9 giugno 2021, avente ad oggetto "Approvazione del Piano triennale di Politiche del lavoro 2021/2023.";
- della Giunta regionale n. 239 in data 20 marzo 2023, recante "Approvazione del Programma annuale degli interventi di politica del lavoro per l'anno 2023".

Rappresenta che, dopo la fine dello stato d'emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19, sono subentrati rilevanti problematiche sociali ed economiche, derivanti principalmente dalla situazione geopolitica internazionale, che hanno comportato una forte contrazione dei processi di inclusione dei soggetti più fragili già a rischio di esclusione dal mondo del lavoro, con effetti percepibili anche nel territorio regionale.

Evidenzia che la normativa nazionale, a partire dal 2021, ha affrontato il tema dell'inclusione, provvedendo a riordinare, con fonti di diverso grado, la disciplina in tema di disabilità con l'obiettivo sia di semplificare i provvedimenti già in vigore sia di introdurre misure settoriali finalizzate a garantire l'applicazione delle norme sul collocamento mirato e, in particolare, l'inclusione nel mercato del lavoro dei soggetti più vulnerabili.

Precisa che, nell'ambito dei provvedimenti nazionali aventi ad oggetto il tema dell'inclusione lavorativa, le succitate Linee guida nazionali adottate nel 2022 costituiscono un quadro di riferimento complessivo rispetto a principi, interventi e metodologie di attuazione, per rendere

effettivo il «diritto al lavoro delle persone con disabilità» e rappresentano un punto di riferimento per l'adozione di misure innovative che possono affiancarsi a quelle previste dalla programmazione regionale, rafforzandone l'efficacia.

Sottolinea che sia il sopraccitato Piano triennale degli interventi di politiche del lavoro 2021/2023 sia il sopra richiamato Programma annuale 2023 prevedono misure finalizzate alla presa in carico degli utenti più fragili, per accrescerne le opportunità di inserimento lavorativo e, contestualmente, attività di sensibilizzazione rivolte alle imprese e ai datori di lavoro sul tema dell'inclusione lavorativa.

Riferisce che, a seguito di una ricognizione svolta dai competenti uffici della Struttura politiche per l'inclusione lavorativa avente ad oggetto le misure finalizzate a favorire l'inclusione lavorativa, adottate in altre Regioni, è stata individuata una c.d. "buona prassi" denominata "Adozione lavorativa a distanza", attuata nel territorio delle provincia di Bergamo.

Rappresenta che tale misura si rivolge ai datori di lavoro soggetti agli obblighi della l. 68/1999, per sostenere l'integrazione di uno o più persone con disabilità in un contesto protetto con tempi e modi personalizzati, a fronte del pagamento di un importo per ottemperare agli obblighi previsti.

Rimarca che la misura di cui trattasi permette di:

- favorire l'inclusione lavorativa di soggetti con disabilità che, in ragione delle gravi difficoltà soggettive e oggettive, sono a forte rischio di esclusione dal mercato del lavoro;
- consentire ai datori di lavoro, in difficoltà nell'attivazione delle procedure previste dalla l. 68/1999 e per i quali sono state valutate con la Struttura competente tutte le misure normativamente previste, una diversa opportunità per l'assolvimento degli obblighi stabiliti.

Rappresenta, pertanto, l'opportunità, al fine di rafforzare le politiche regionali volte a favorire l'inclusione lavorativa dei soggetti con disabilità e di garantire, contestualmente, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa a carico dei datori di lavoro, di approvare in via sperimentale la misura descritta, rinominata "Adozione lavorativa".

Dà atto che la declinazione delle modalità attuative della misura in questione è demandata a successivi provvedimenti dirigenziali, che devono tenere conto della prevista procedura amministrativa, come di seguito declinata:

- stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 11 della l. 68/1999;
- sottoscrizione di un "Patto di Adozione lavorativa";
- intermediazione di un soggetto promotore dei percorsi destinati all'integrazione di uno o più soggetti con disabilità presso degli enti ospitanti sul territorio;
- impegno, da parte del sottoscrittore del Patto, a sostenere gli oneri economici ai fini dell'assolvimento degli obblighi normativamente previsti, ivi compreso il servizio reso dall'intermediario.

Riferisce che, in data 1° settembre u.s., "L'Adozione lavorativa" è stata presentata al Consiglio per le Politiche per il lavoro e condivisa con i suoi componenti.

Informa, altresì, che, in data 5 settembre u.s, il Comitato che amministra il Fondo regionale previsto dalla l.r. 7/2003 ha assentito all'attuazione della misura di cui trattasi.

Evidenzia, infine, l'opportunità che, al fine di garantire la finalità della misura e l'efficacia dell'azione amministrativa, i provvedimenti dirigenziali destinati all'attuazione dell'"Adozione lavorativa" prevedano, obbligatoriamente, che:

- a) i destinatari della misura siano:
- i. i datori di lavoro in difficoltà nell'attivazione delle procedure previste dalla l. 68/1999 e per i quali siano state valutate con la Struttura competente tutte le misure normativamente previste per ottemperare agli obblighi stabiliti;
 - ii. le persone con disabilità: con invalidità civile superiore al 73%, oppure disoccupati da oltre 24 mesi o con più di 58 anni;
- b) le persone con disabilità siano individuate dalla Struttura competente tra i soggetti, iscritti all'elenco di cui all'articolo 8 della l.68/1999, che hanno evidenziato particolari caratteristiche e difficoltà di inclusione nel ciclo lavorativo ordinario;
- c) il soggetto promotore dei percorsi d'integrazione presso gli enti ospitanti sia iscritto all'elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro;
- d) l'importo che definisce gli oneri economici a carico del datore di lavoro, sottoscrittore del Patto di Adozione lavorativa, sia determinato nel rispetto di quanto prevede la l. 68/1999 in materia di assolvimento degli obblighi occupazionali.

LA GIUNTA REGIONALE

ritenuto opportuno approvare in via sperimentale la misura "Adozione lavorativa", al fine di rafforzare le politiche regionali volte a favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e di garantire, contestualmente, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa a carico dei datori di lavoro, demandando la declinazione delle modalità attuative a successivi provvedimenti dirigenziali;

dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 620 in data 29 maggio 2023, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 a seguito della revisione della struttura organizzativa dell'amministrazione regionale di cui alla DGR 481/2023 e attribuzione alle strutture dirigenziali delle quote di bilancio con decorrenza 1° giugno 2023;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura politiche per l'inclusione lavorativa, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della l.r. n. 22/2010;

su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare, in via sperimentale, la misura "Adozione lavorativa" al fine di rafforzare le politiche regionali volte a favorire l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità e di garantire, contestualmente, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente a carico dei datori di lavoro;
2. di demandare la declinazione delle modalità attuative della misura di cui al punto 1 a successivi provvedimenti dirigenziali;
3. di stabilire che i provvedimenti dirigenziali di cui al punto 2 prevedano obbligatoriamente che:

- a) i destinatari della misura siano:

- i. i datori di lavoro in difficoltà nell'attivazione delle procedure previste dalla l. 68/1999 e per i quali siano state valutate con la Struttura competente tutte le misure normativamente previste per ottemperare agli obblighi stabiliti;
 - ii. le persone con disabilità: con invalidità civile superiore al 73%, oppure disoccupati da oltre 24 mesi o con più di 58 anni;
 - b) le persone con disabilità siano individuate dalla Struttura competente tra i soggetti, iscritti all'elenco di cui all'articolo 8 della l.68/1999, che hanno evidenziato particolari caratteristiche e difficoltà di inclusione nel ciclo lavorativo ordinario;
 - c) il soggetto promotore dei percorsi d'integrazione presso gli enti ospitanti sia iscritto all'elenco regionale dei soggetti accreditati ai servizi al lavoro;
 - d) l'importo che definisce gli oneri economici a carico del datore di lavoro, sottoscrittore del Patto di Adozione lavorativa, sia determinato nel rispetto di quanto prevede la l. 68/1999 in materia di assolvimento degli obblighi occupazionali;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.